



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale	
N. 18/ 59	di data 21/09/21

Oggetto: VARIAZIONE CONTRATTUALE IN AUMENTO DELLA FORNITURA DI CARNI FRESCHE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, CENTRO GENITORI E BAMBINI E SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.648,60 (IVA COMPRESA). CIG N. 7443409F68.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che in base a quanto disposto dalla L.P. n. 4 del 12 marzo 2002 e s. m. e i. per i nidi d'infanzia e per i servizi integrativi quali il Centro genitori e bambini, e dalla L.P. n. 13 del 21 marzo 1977 e s. m. e i. per le scuole dell'infanzia della Provincia di Trento è attribuito al Comune di Trento il compito di organizzare e garantire il confezionamento e l'erogazione quotidiana del pasto sia ai bambini iscritti ai servizi educativi, sia al personale addetto alle medesime strutture.

preso atto che, nel Comune di Trento, il servizio di ristorazione è gestito in amministrazione diretta da personale comunale che opera all'interno delle cucine presenti in ciascuna delle suddette strutture e riguarda 7 nidi d'infanzia, il Centro genitori e bambini e 21 scuole dell'infanzia per un totale di 2300 pasti erogati al giorno;

rilevato che la fornitura di tutti i prodotti alimentari necessari per assicurare il confezionamento e l'erogazione quotidiana del pasto ai bambini di età compresa fra 0 e 6 anni è attualmente assicurata da diversi contratti di somministrazione aventi ad oggetto diverse tipologie merceologiche;

preso atto che tra i contratti di somministrazione in corso di esecuzione vi è quello relativo alla fornitura di carni fresche refrigerate e prosciutto stipulato a seguito di procedura aperta con l'impresa F.lli Anselmi s.n.c. con atto n. 1087 Rep dd. 18/12/2018, per il periodo dal 01/01/2019 – 31/12/2021;

richiamato il contratto di appalto sopraindicato il quale prevede al punto 4 che a norma dell'art. 3 del capitolato speciale la durata del presente contratto è pari 3 (tre) anni decorrenti dal 01/01/2019;

considerato che nel corso dell'anno 2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 i servizi di nido d'infanzia e scuola dell'infanzia sono rimasti chiusi all'utenza dal 24/02/2020 al 18/06/2020, rendendo quindi necessario sospendere i contratti di fornitura di prodotti alimentari, tra cui quello dell'impresa F.lli Anselmi per il corrispondente periodo;

rilevato quindi che il contratto con l'impresa F.lli Anselmi è stato sospeso con nota dello scrivente (prot. n. 49389 dd. 25/02/2020) per il suddetto periodo di chiusura delle strutture e riattivato con la ripresa dei servizi di nido d'infanzia e scuola infanzia in base alle modifiche del calendario scolastico;

pagina 1/5

dato atto che a seguito della sospensione del contratto l'impresa F.Ili Anselmi non ha potuto eseguire la fornitura a favore dell'amministrazione e pertanto, stante la scadenza al 31/12/2021, non risulta possibile per il suddetto fornitore adempiere alla prestazione contrattuale per l'intero periodo previsto dal contratto;

richiamata la nota (ns. prot. n. 42572 dd. 17/02/2021) con la quale è stato proposto al suddetto fornitore di recuperare il periodo di sospensione del contratto spostando dal 31/12/2021 al 24/04/2022 la scadenza del contratto medesimo;

vista la nota dd. 01/03/2021 (prot. n. 57356) con la quale l'impresa F.Ili Anselmi comunica la disponibilità a proseguire il contratto fino al 24/04/2022;

ritenuto opportuno rideterminare la nuova scadenza contrattuale al 24/04/2022, estendendo il contratto in essere per il periodo 01/01/2022 – 24/04/2022 con stipulazione di apposito atto aggiuntivo;

considerato che tale variazione contrattuale è dovuto ad una circostanza eccezionale che non poteva essere prevista in fase di preparazione della gara e che tale modifica non altera la natura generale del contratto iniziale;

dato atto inoltre che la spesa presunta della fornitura di carni fresche refrigerate e prosciutto per il periodo 01/01/2022 – 24/04/2022 ammonta ad euro 30.776,82 oltre a IVA al 10% e che trattasi di importo non speso durante il periodo di sospensione della fornitura che si deve provvedere ad reimpegnare sull'esercizio finanziario 2022;

dato atto che le particolari condizioni di mercato dovute all'emergenza sanitaria hanno comportato un aumento del prezzo di alcuni prodotti acquistati e offerti in sede di gara o la necessità di approvvigionarsi altrove visto la crisi strutturale di molte aziende, con conseguente aumento di prezzo dei prodotti messi a bando;

dato atto inoltre che a causa delle chiusure temporanee e dell'incertezza sull'apertura delle strutture dovute alla decretazione d'urgenza il rispetto delle condizioni contrattuali in precedenza assunte ha comportato per i fornitori maggior costi sia per la mancanza di sinergie e ottimizzazione negli approvvigionamenti anche a livello di scorte di prodotti oggetto di contratto, sia per la necessità di mantenere ed adempiere impegni contrattuali legati alla fornitura;

considerato che l'emergenza epidemiologica ha determinato un mutamento delle condizioni preesistenti di mercato rendendo difficile rispettare condizioni pattuite contrattualmente in precedenza ;

visto altresì che con la nota dd. 01/03/2021 (prot. n. 57356) sopracitata l'impresa F.Ili Anselmi snc, evidenzia l'esistenza di maggiori costi sostenuti a causa della particolare situazione legata alla pandemia per l'aumento del prezzo di alcuni prodotti offerti in sede di gara e in particolare :

- per il petto di pollo convenzionale un aumento di euro 0,80 rispetto al prezzo di euro 7,20 al kg offerto in sede di gara;
- per la polpa di coscia suino un aumento di euro 0,50 rispetto al prezzo di euro 6,80 al Kg offerto in sede di gara;

dato atto che il riconoscimento di tali maggiori costi per periodo 01/01/2022 – 24/04/2022 comporta una variazione contrattuale in aumento di euro 721,91 oltre a IVA al 10%, e che tale variazione costituisce variazione contrattuale entro i limiti del 20% dell'importo contrattuale che ammonta ad euro 279.152,40;

visto l'art. 5 (Modificazioni contrattuali) del capitolato speciale d'appalto il quale prevede che la variazione contrattuale nei limiti del 20% venga formalizzata con apposita nota del Servizio, previa assunzione del provvedimento di impegno di spesa, alle stesse condizioni del contratto originario;

dato atto che per tutti gli altri prodotti della fornitura rimangono invariate le caratteristiche qualitative, i prezzi e le altre condizioni migliorative offerti in sede di gara, nonché tutte le condizioni di aggiudicazione ed esecuzione della fornitura;

considerato quindi che per effetto della proroga del contratto di fornitura per il periodo dal 01/01/2022 al 24/02/2022, sulla base dei maggiori costi come sopra quantificati, il corrispettivo per

la fornitura di carni fresche refrigerate e prosciutto si quantifica in complessivi euro 31.498,73 oltre a Iva al 10% per un totale di euro 34.648,60;

ritenuto pertanto di procedere ad approvare l'allegato schema di atto integrativo che dovrà essere sottoscritto in forma pubblica amministrativa e che contiene le modifiche contrattuali qui esplicitate;

visto art. 7 ter della L.P. 2/2020 *"1. Nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, sono riconosciuti dalla medesima amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 2. I costi di cui al comma 1 si riferiscono a tutti gli apprestamenti e ai dispositivi individuali e collettivi finalizzati al contenimento del rischio da Covid-19. Tali costi sono stabiliti dall'elenco provinciale dei prezzi o da specifiche disposizioni provinciali"*

vista altresì la delibera della Giunta provinciale n. 726 dd. 29 maggio 2020 "Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, applicazione dell'elenco prezzi approvato con deliberazione giuntale 28 dicembre 2017 n. 2322 anche per l'anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l'anno 2020 – art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020";

preso pertanto atto della necessità di riconoscere all'impresa affidataria gli oneri aggiuntivi conseguenti all'applicazione delle misure previste dal Protocollo salute e sicurezza sopra citato, ai sensi dell' art. 7 ter della L.P. 2/2020 e della delibera della Giunta provinciale n. 726 dd. 29 maggio 2020, per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale, e comunque fino al termine dell'eventuale ulteriore proroga della durata dello stato d'emergenza, tenendo conto che, ai sensi della delibera sopra citata:

- tali misure non costituiscono prestazioni aggiuntive richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, ma attengono alle modalità di svolgimento ed esecuzione della prestazione del contratto;
- tali costi diretti sono di norma soggetti a rendicontazione a misura, a prescindere dalla tipologia di contabilità del contratto; per le spese sostenute dal soggetto affidatario ed esposte ai fini del riconoscimento non possono essere richiesti indennizzi o contributi provinciali o statali;

ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 27 della L.P.2/2016 alla variazione del contratto d'appalto in essere per la fornitura di carni fresche refrigerate e prosciutto per i nidi d'infanzia e le scuole provinciali dell'infanzia, dando atto che tale situazione di emergenza rappresenta una circostanza eccezionale, che non poteva essere prevista sin dall'inizio, in fase di preparazione della gara, che tale modifica non altera la natura generale del contratto e non è superiore al 50% del contratto iniziale;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-

2023 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 2 del 9 marzo 2016 e ss.mm;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 98/2020/05 di data 30.12.2020 prot. n. 306248 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di approvare per quanto meglio espresso in premessa, ai sensi dell'art. 27 della L.p. 2/2016, lo schema di atto aggiuntivo tra il Comune di Trento e l'impresa F.Ili Anselmi snc, relativo alla fornitura di carni fresche refrigerate e prosciutto per i nidi d'infanzia e le scuole provinciali dell'infanzia di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti, il Dirigente provvederà alla sottoscrizione dell'atto di cui all'oggetto, in forma di atto pubblico amministrativo;
3. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 49 co. 7 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, si potrà procedere all'avvio della fornitura nelle more della stipula del contratto in oggetto;
4. di dare atto che eventuali modifiche di carattere tecnico-formale e non sostanziale che dovessero essere apportate all'atto medesimo si riterranno valide, previo accordo delle parti, mediante scambio di corrispondenza;
5. di dare atto che la spesa complessiva presunta derivante all'attuazione dell'atto di cui al punto 1. è pari a euro 31.498,73 oltre a Iva al 10% per un totale di euro 34.648,60;
6. di impegnare la somma di euro 34.648,60 (IVA compresa) e di imputare la spesa al capitolo 804 centro di costo 18.07 per euro 27.043,25 e al capitolo 702 centro di costo 18.01 per euro 7.605,35 con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2023-2024 che presenta la necessaria disponibilità;
7. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro il 31.12.2022;
8. di individuare quale responsabile del procedimento e quindi della gestione del Protocollo operativo, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lettera g) e dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti, il Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione.

Allegati in formato elettronico
1. SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Marcella Seppi

Trento, addì 21/09/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale

N. 18/ 59

di data 21/09/21

Oggetto: VARIAZIONE CONTRATTUALE IN AUMENTO DELLA FORNITURA DI CARNI FRESCHE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, CENTRO GENITORI E BAMBINI E SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.648,60 (IVA COMPRESA). CIG N. 7443409F68.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2022	12011.03.00702	U.1.03.01.02.011	1801			7.605,35	"	92554 (8904368)
U		2022	04061.03.00804	U.1.03.01.02.011	1807			27.043,25	"	92625 (8906502)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiassi

Trento, addì 27 settembre 2021

pagina 1/2

